

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 6 febbraio 2006 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23 febbraio 2006

Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano

Capo I – Principi generali

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi
- Art. 3 - Compiti del Comune
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Stato di bisogno
- Art. 6 - Minimo vitale e minimo alimentare
- Art. 7 - Valutazione della situazione economica

Capo II – Gli interventi e i servizi sociali

- Art. 8 - Interventi e servizi sociali

Capo III – Del procedimento

- Art. 9 - Modalità di accesso
- Art. 10 - Trattamento dei dati
- Art. 11 - Istruttoria
- Art. 12 - Decisione
- Art. 13 - Decorrenza delle prestazioni
- Art. 14 - Interventi indifferibili
- Art. 15 - Durata delle prestazioni
- Art. 16 - Liste di attesa

Capo IV – Diritti dei cittadini

- Art. 17 - Diritto all'informazione e carta dei servizi
- Art. 18 - Accesso agli atti
- Art. 19 - Ricorsi

Capo V – Disposizioni finali

- Art. 20 - Diritto di rivalsa
- Art. 21 - Divieto di cumulo
- Art. 22 - Norme di riferimento
- Art. 23 - Entrata in vigore

Capo I – Principi generali

Art.1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Milano per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Comune di Milano, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Milano si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

Art.2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

Art.3 - Compiti del Comune

Gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento sono rivolti alla generalità della popolazione. Il Comune di Milano garantisce la progettazione e la gestione in materia di servizi sociali. Competono al Comune la responsabilità della programmazione per i servizi a prevalente funzione assistenziale nonché il controllo sulla qualità degli stessi, così come espresso dal paragrafo 4 Capitolo 4 del Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali – Città di Milano 2002 – 2004. Il Comune di Milano garantisce l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) ai sensi della legge n. 328 del 8.11.2000, nonché gli obblighi derivanti dai livelli essenziali socio sanitari (LEA) ai sensi del D.P.C.M. del 29.11.2001 ed è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente.

Art.4 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nella città di Milano.

Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti a Milano, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i

profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio della città di Milano si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti in città, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dal direttore del settore competente.

Per poter usufruire degli interventi e dei servizi previsti dal presente regolamento, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, opportunamente differenziati e/o integrati, in sede applicativa, in relazione alle varie tipologie di interventi e di servizi, ma sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona adottato ai sensi della legge n. 328 del 8.11.2000.

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi del Comune vengono promossi a favore di:

- **MINORI** – minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale;
- **DISABILI** – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- **ADULTI** – persone comprese fra i 18 e i 60 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- **ANZIANI** – persone oltre i 60 anni con diversa intensità e gravità di bisogno.

Art.5 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art.6 - Minimo vitale e minimo alimentare

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Qualora la situazione economica non sia completamente documentabile, ovvero il richiedente già usufruisca di altri interventi pubblici, all'interno del minimo vitale si individua il minimo alimentare inteso come quota necessaria alla sola sopravvivenza.

Il valore economico del "minimo vitale" per un individuo è pari all'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità), mentre il valore economico del minimo alimentare è pari all'importo annuo della pensione sociale (importo mensile per 13 mensilità). Per i nuclei familiari composti da più di un soggetto al fine dell'individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare si applica la scala parametrica di seguito riportata.

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE
1	100
2	165
3	212
4	253
5	295
6	334
7	373

Le predette soglie sono soggette a revisione annua, in corrispondenza agli importi vigenti ogni anno per le pensioni INPS.

Art.7 - Valutazione della situazione economica

Qualora la situazione economica di chi richiede una prestazione sociale agevolata sia rilevante ai fini dell'accesso ovvero della definizione della misura o del costo della prestazione, in attesa dell'approvazione da parte della Regione Lombardia dello strumento per la valutazione di tale situazione restano validi i criteri finora seguiti e consolidati in pregressi provvedimenti riguardanti i singoli interventi e servizi.

Capo II – Gli interventi e i servizi sociali

Art.8 - Interventi e servizi sociali

Il Comune di Milano può organizzare:

a) *Interventi e servizi generali di prevenzione*

1. attività di informazione e di segretariato sociale;
2. forme di educazione sociale e socio-sanitaria;
3. attività di promozione sociale;
4. servizi di portierato sociale.

b) *Interventi e servizi di supporto alla persona e alla famiglia*

1. assistenza economica;
2. assistenza domiciliare;
3. assistenza abitativa;
4. soggiorni di sollievo e climatici;
5. centri diurni.

c) *Interventi e servizi di sostituzione del nucleo familiare*

1. assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria (affido preadottivo, tutela e adozione);
2. affidamento familiare (di minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà);
3. centri di pronto intervento;
4. servizi residenziali di comunità;
5. comunità alloggio;
6. residenze socio-sanitarie per disabili;
7. residenze sanitarie assistenziali.

Per la fruizione di tali interventi il Comune potrà erogare titoli per l'acquisto di servizi sociali o sostitutivi di prestazioni economiche ai sensi dell'art. 17 della legge n. 328 del 8.11.2000.

Capo III – Del procedimento

Art.9 - Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni. Qualora la dichiarazione risulti mendace si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Art.10 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

Art.11 - Istruttoria

Ogni richiesta, indirizzata all'ufficio o al servizio competente, corredata da tutte le informazioni - adottando, ove possibile, formulari uniformi e provvedendo alla semplificazione ed all'informatizzazione dei sistemi - i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata in ordine cronologico dall'ufficio o dal servizio competente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora necessario il servizio sociale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione corredata, se richiesto, dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il servizio sociale provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato, tramite avviso scritto, dell'avvio del procedimento, dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art.12 - Decisione

La pratica, istruita e corredata secondo le disposizioni del presente regolamento, viene trasmessa dal responsabile dell'istruttoria all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla decisione.

La decisione deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;

- b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento relativo alla decisione è comunicato per iscritto agli interessati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse organizzative disponibili, esclusi i casi urgenti che verranno trattati ai sensi dell'art. 14.

Art.13 - Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Tuttavia in casi del tutto eccezionali e/o di particolare gravità accertati in esito ad apposita istruttoria svolta su proposta del responsabile del servizio sociale, il direttore del settore competente potrà determinare una decorrenza anteriore ma, comunque, non precedente al primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta.

Art.14 - Interventi indifferibili

In caso di necessità l'Amministrazione Comunale può, immediatamente e per un tempo limitato, fornire interventi d'urgenza atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita ai sensi dell'art. 72, comma 5 della l.r. n. 1 del 7.1.1986.

L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, nei casi indicati all'art. 403 c.c.

Gli interventi di cui al presente articolo sono adottati o convalidati con provvedimento motivato del direttore del settore competente a seguito delle verifiche effettuate dal servizio sociale.

Art.15 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.

La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e il servizio concessi.

Art.16 - Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa.


E' criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti lo stato di bisogno di cui al precedente art. 5, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria. A parità di intensità del bisogno nelle graduatorie prevale l'anzianità di residenza del soggetto o del nucleo familiare.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per *situazioni d'emergenza* s'intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale.

Per *situazioni d'urgenza* s'intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.

Le liste d'attesa devono essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).



Capo IV - Diritti dei cittadini

Art.17 - Diritto all'informazione e carta dei servizi

L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione.

La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art.18 - Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art.19 - Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al direttore del settore competente, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

Capo V - Disposizioni finali

Art.20 - Diritto di rivalsa

Il Comune eserciterà nei termini e modi previsti dalla legge il diritto di rivalsa per le somme anticipate per i servizi residenziali.

Art.21 - Divieto di cumulo

Eventuali benefici economici erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con i sussidi previsti dal "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90".

Art.22 - Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico. Per i casi già in carico valgono, ad esaurimento, i criteri finora seguiti e consolidati sulla base di pregressi provvedimenti riguardanti i singoli servizi.